CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LABORATORIALI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA NELL'AMBITO DEI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI (P.E.Z.) 2026/2027 A VALERE SU PR FSE+ 2021/2027 – D.G.R.T. 294/2026 D.D.R.T. 7090/2026.

TRA

Il Comune di Livorno - C.F. 00104330493 - con sede in Livorno, Piazza del Municipio n. 1, legalmente rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art 49 dello Statuto Comunale, dalla Dirigente del Settore istruzione, giovani e partecipazione e Responsabile del Procedimento Dott.ssa Michela Casarosa, nata a Viareggio (LU) il 27/08/1969 e domiciliata per la carica dove sopra, la quale interviene in esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n. 173/26

E

Itinera Progetti e ricerche Società cooperativa impresa sociale (LI) - con sede in Livorno, via Borra n.35 legalmente rappresentata da Daniela Vianelli nata a Livorno il 12/12/1962 e domiciliata per la carica ove sopra, la quale dichiara sotto la propria responsabilità di essere munita dei poteri necessari per la stipula del presente atto - CAPOFILA dell'Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) costituita con CeSDI APS - C.F./P.IVA 92056620492, Arca Cooperativa Sociale - C.F./P.IVA 03382330482, Eppursimuove ASD APS - C.F./P.IVA 93062550509/01909440503, LINC Società Cooperativa Sociale - C.F./P.IVA 01343580492, Fondazione Terraperta ETS - C.F. 01029970371, L'Orto degli Ananassi A.P.S. - C.F./P.IVA 92090860492/01734500497, Brikke Brakke cooperativa sociale - C.F./P.IVA 01231070499, MEZCLAR22 APS - C.F./P.IVA 01884540491, Centro Artistico Il Grattacielo APS - C.F./P.IVA 92086600498/01501670499, Il Sestante Solidarietà APS - C.F./P.IVA 92089510496/01933630491, Cooperativa Sociale F.A.S.T. Soc. Coop. a r.l. ETS - C.F./P.IVA 01667670499 (Allegato 1 – atto costitutivo ATS).

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 294 del 09/03/2026 sono stati approvati gli elementi essenziali dell'Avviso regionale per la realizzazione di attività laboratoriali, nell'ambito dei Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.) 2026/2027 finanziato a valere sulla PR 2 FSE+ 2021/2027 *Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita*;
- con Decreto Dirigente Regione Toscana n. 7090/2026, in applicazione della sopra richiamata D.G.R.T. 294/2026, è stato approvato l'Avviso pubblico rivolto ai Comuni o Unioni di Comuni individuati come capofila dalle Conferenze Zonali per l'educazione e l'istruzione della Toscana per la presentazione dei progetti e sono state assunte per le annualità 2026 e 2027 le prenotazioni di impegno delle risorse necessarie, che per la Zona Livornese ammontano a un massimo di € 244.259,00;
- il Comune di Livorno, in qualità di soggetto capofila della Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona Livornese ha presentato un progetto, ricevuto in atti dalla Regione Toscana con PROT. 1856/26, con richiesta di finanziamento per un importo pari a euro € 244.024,00.

Considerato

- che con Decreto Dirigente Regione Toscana n. 17530 del 27/07/26 sono stati approvati i progetti ammessi a finanziamento, e assunti i relativi impegni di spesa, fra i quali quello del Comune di Livorno per importo massimo di € 244.024,00 fermo restando il contributo di € 47,00 quale Unità Costo Standard (UCS) per ciascuna ora di attività per la realizzazione dei laboratori;
- che con nota, ricevuta in atti 119254/26, la Regione Toscana ha inviato la Convenzione per la disciplina dei rapporti per la realizzazione del progetto in parola, sottoscritta in data 10/09/2026 (Allegato A);

- che il Comune di Livorno, in qualità di soggetto capofila della Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona Livornese, ha indetto un'istruttoria pubblica ai sensi del D.Lgs. 117/2017 per l'individuazione di soggetti del terzo settore per la co-progettazione e la realizzazione delle attività laboratoriali (DD 4703/2026; DD 5818/2026; DD 5867/2026);
- che il Comune di Livorno è tenuto a comunicare alla Regione i calendari delle attività laboratoriali in parola, specificando i soggetti affidatari, entro e non oltre il 18 novembre 2026, come previsto dal sopra richiamato DDRT n. 7090/2026;
- che con Determinazioni n.7017/2026 è stato preso atto degli esiti dell'istruttoria pubblica individuando le proposte progettuali e la costituenda ATS con capofila ITINERA Progetti e ricerche Società cooperativa impresa sociale (LI) C.F./ P.IVA 01170260499 come rispondenti alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nei relativi Allegati;
- Con Determinazione del Dirigente del Settore Istruzione, Giovani e Partecipazione n. 7527 del 16/09/2026 si è proceduto all'accertamento delle risorse assegnate dalla Regione Toscana con il richiamato D.D.R.T. 17530/2026 a favore dei progetti ammessi a finanziamento - fra i quali quello del Comune di Livorno per € 244.024,00.
- Con Determinazione del Dirigente del Settore Istruzione, Giovani e Partecipazione n.8488/2026 si è proceduto all'approvazione del presente schema di convenzione.

Tutto ciò premesso, che si intende quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Livorno e l'A.T.S. costituita tra ITINERA Progetti e ricerche Società cooperativa impresa sociale (LI) CAPOFILA, CeSDI APS - C.F./P.IVA 92056620492, Arca Cooperativa Sociale - C.F./P.IVA 03382330482, Eppursimuove ASD APS - C.F./P.IVA 93062550509/01909440503, LINC Società Cooperativa Sociale - C.F./P.IVA 01343580492, Fondazione Terraperta ETS - C.F. 01029970371, L'Orto degli Ananassi A.P.S. - C.F./P.IVA 92090860492/01734500497, Brikke Brakke cooperativa sociale - C.F./P.IVA 01231070499, MEZCLAR22 APS - C.F./P.IVA 01884540491, Centro Artistico Il Grattacielo APS - C.F./P.IVA 92086600498/01501670499, Il Sestante Solidarietà APS - C.F./P.IVA 92089510496/01933630491, Cooperativa Sociale F.A.S.T. Soc. Coop. a r.l. ETS - C.F./P.IVA 01667670499
2. Il Comune si avvale dell'ATS in parola d'ora in poi nominata Ente Attuatore per la realizzazione delle attività laboratoriali nell'ambito dei Progetti Educativi Zonali P.E.Z. 2026/2027 finalizzate al contrasto della dispersione scolastica come definite nel Programma di attività presentato alla Regione Toscana (Allegato B) e nella Proposta progettuale presentata alle scuole in esito alla co-progettazione (Allegato C) di cui alle richiamate D.D. 4703/2026, 5818/2026, 5867/2026, 7017/2026.

ART. 2 - OBBLIGAZIONI DELL'ENTE ATTUATORE

1. L'Ente Attuatore si impegna a rispettare le modalità di attuazione delle attività come riportato nell'Avviso approvato con D.D.R.T. 7090/2026 e dettagliato nel programma di attività di cui all'art.1 c. 2 del presente atto, nonché a svolgerle nel pieno rispetto delle obbligazioni assunte con la Convenzione sottoscritta in data 10/09/2026 dall'Amministrazione Comunale con la Regione Toscana e richiamata in premessa.
2. L'Ente Attuatore si impegna, come stabilito agli artt. 3 e 5. lett. c) della sopra richiamata Convenzione, ad avviare le attività laboratoriali entro 60 giorni dalla firma, quindi non oltre il 09/11/2026, a svolgerle con le modalità convenute nel progetto e a concluderle entro il 31/08/2027.
3. L'Ente Attuatore assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso e dalla proposta progettuale.

4. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'Ente Attuatore mette a disposizione risorse strumentali (attrezzature e mezzi) e umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio operanti a qualunque titolo) come individuate nel progetto in totale autonomia fiscale, gestionale e operativa con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale dei soggetti componenti l'ATS.
5. L'Ente Attuatore si impegna a realizzare le attività per garantire all'Amministrazione Comunale il rispetto degli impegni assunti con la Regione Toscana con la sottoscrizione della Convenzione richiamata in premessa e in particolare:
a) a utilizzare la modulistica e i registri attenendosi alle indicazioni regionali, secondo il modello di registro fornito dalla Regione Toscana. In particolare a riportare sui registri tutti gli elementi necessari all'identificazione del laboratorio e alla corretta registrazione delle ore e delle presenze, nonché ad assicurare la loro corretta tenuta, presupposto necessario per il riconoscimento delle attività svolte e del relativo finanziamento in base alle Unità di costo standard (UCS ora/laboratorio), secondo quanto riportato nella D.G.R. 610 del 5/06/2023, sez C.9;
b) a garantire l'idoneità di strutture, impianti e attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle attività. A richiesta dovranno essere esibiti i nulla-osta, permessi e autorizzazioni a corredo della dichiarazione dell'idoneità della struttura, degli impianti e delle attrezzature o in alternativa perizie asseverate da professionisti abilitati, attestanti la sussistenza dei sopra richiamati requisiti di idoneità, nonché copia dei contratti che ne autorizzano l'uso. L'Ente Attuatore è unico responsabile di qualsiasi danno o pregiudizio causato a terzi, derivante dalle sopra citate strutture, impianti e attrezzature;
c) ad accertare che i partecipanti siano coerenti con quanto previsto nel progetto e non impegnare gli allievi durante i laboratori in attività produttive o commerciali;
d) a garantire la corretta instaurazione, esecuzione e cessazione dei contratti d'opera e prestazione professionale nei confronti del personale a vario titolo impegnato nel progetto e nella sua gestione a ogni livello; ciò comprende l'impegno a ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa in ordine alla disciplina generale delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi a pubblici dipendenti. L'Ente Attuatore assolverà alle obbligazioni accessorie, anche a carattere fiscale, a propria esclusiva cura e responsabilità, sollevando in ogni caso il Comune di Livorno da qualunque conseguenza derivante dalla non corretta instaurazione, gestione e cessazione di detti rapporti;
e) a mettere a disposizione il personale necessario per il raggiungimento degli obiettivi e lo svolgimento delle attività di cui al progetto, nel rispetto della normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nella realizzazione dello stesso;
f) a garantire all'Amministrazione Comunale le condizioni per assicurare la corretta realizzazione delle attività affidate e gli eventuali controlli presso le sedi di svolgimento dei laboratori, anche a campione, per accertare l'effettivo e corretto svolgimento delle attività nonché garantire la collaborazione con i soggetti affidatari/incaricati dell'attuazione per eventuali controlli in loco da parte della Regione Toscana;
g) a consentire l'acquisizione delle informazioni che devono essere fornite dall'Amministrazione Comunale alla Regione Toscana nell'attuazione dei progetti come disciplinato dall'Avviso;
h) a garantire all'Amministrazione Comunale di eseguire l'archiviazione ordinata della documentazione comprovante lo svolgimento delle attività laboratoriali previste dal progetto con modalità finalizzate ad agevolare il controllo ed in conformità alle istruzioni regionali per consentire alla stessa di conservare tale documentazione in base alle normative vigenti fino al 31 dicembre 2036, salvo i maggiori obblighi di conservazione stabiliti all'art. 2220 del codice civile;
i) a trasmettere la comunicazione puntuale e preventiva di ogni eventuale aggiornamento e variazione relativamente al calendario e alla sede di svolgimento delle attività laboratoriali;
l) a comunicare all'Amministrazione Comunale tutte le informazioni e i dati richiesti dalla stessa al fine di predisporre valutazione e monitoraggio delle attività del Progetto come indicati dalla

Regione Toscana;
m) a garantire all'Amministrazione Comunale quanto necessario per consentire l'inserimento dei dati di monitoraggio fisico e finanziario sul Sistema Informativo regionale FSE secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa in materia. La corretta e tempestiva alimentazione del sistema informativo regionale è condizione indispensabile per le erogazioni finanziarie ed il ritardo reiterato potrà comportare il mancato riconoscimento delle relative spese e nei casi più gravi la revoca del progetto;
n) a comunicare all'Amministrazione Comunale nei tempi previsti, la conclusione delle attività nonché a fornire ogni eventuale chiarimento richiesto alla stessa dalla Regione Toscana;
o) a garantire all'Amministrazione Comunale quanto necessario per presentare il rendiconto nel rispetto di quanto previsto e definito dalla Regione Toscana;
p) a garantire all'Amministrazione Comunale le condizioni per rispettare e dare attuazione a quanto disposto nel Manuale per i beneficiari - Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027 approvate con D.G.R.T. 610 del 5/06/2023, per quanto concerne ogni altro obbligo e/o adempimento non esplicitamente ricompreso o citato nell'avviso e in questa convenzione.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha validità dal giorno della sua sottoscrizione e si intende risolta al termine di tutti gli adempimenti relativi alle attività progettuali, come indicato all'art. 2 sopra riportato, senza necessità di alcuna disdetta da una delle parti.

ART. 4 – RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO

1. Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle necessarie per la realizzazione della proposta progettuale presentata in esito alla co-progettazione dall'Ente Attuatore. Il personale dell'Ente Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato. Il Soggetto Capofila dell'ATS sarà il referente per i rapporti con l'Amministrazione Comunale che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.
2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Ente Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative, di sicurezza dei luoghi di lavoro.
3. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.
4. Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.
5. L'Ente Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone immediatamente l'Amministrazione Comunale con la contestuale trasmissione del *curriculum vitae*. Tutto il personale dovrà assolvere con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione.

ART. 5 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'Ente Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività e l'Amministrazione Comunale è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione. L'Ente Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione.

ART. 6 – CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI e RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. L'Amministrazione Comunale conferisce all'Ente Attuatore tramite il suo capofila, il rimborso per la realizzazione delle specifiche attività laboratoriali di cui alla presente Convenzione. Detto rimborso è definito per un importo massimo di € 244.024,00 fermo restando il contributo di € 47,00 quale Unità Costo Standard (UCS) per ciascuna ora di attività effettivamente svolta per la realizzazione dei laboratori - come stabilito nel D.D.R.T. n. 7090/2026 - previa presentazione di regolare documentazione giustificativa. Tale somma sarà liquidabile a seguito di presentazione della relativa nota di debito, come di seguito stabilito:

- trasferimento di un acconto del 30 % alla data della stipula della presente convenzione pari a € 73.207,20;
- saldo fino ad un massimo del 70% fermo restando l'effettivo svolgimento e rendiconto delle ore prestate per la realizzazione delle attività laboratoriali previste dal progetto.

2. L'Ente Attuatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, accetta espressamente quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il C/C intestato come riportato nel documento di tracciabilità.
3. L'Ente Attuatore, tramite il Capofila dell'A.T.S., si impegna a inviare la documentazione giustificativa per la rendicontazione delle spese effettuate richiesta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione Comunale. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di Offerta, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente Attuatore assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all'Amministrazione le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

1.L'Amministrazione Comunale assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Ente Attuatore, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Ente Attuatore, che è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi ai beneficiari delle attività oggetto della presente Convenzione devono essere trattati in modo conforme alle vigenti normative di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
2. Itinera Progetti e ricerche Società cooperativa impresa sociale (LI) è Responsabile del trattamento dei dati personali relativamente all'oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003. A tal fine è tenuta al rispetto della normativa statale e comunale in materia ed in particolare delle disposizioni di attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati approvato con D.G.C. n.729 del 15/10/2019.

In particolare Itinera Progetti e ricerche Società cooperativa impresa sociale (LI) si impegna a trattare i dati esclusivamente per le finalità della presente convenzione.
3.L'Ente attuatore tratterà i dati personali derivanti dall'esecuzione delle attività in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e dovrà rispettare quanto previsto nell'Addendum alla presente convenzione (allegato D) relativo alla nomina del Responsabile del Trattamento dei dati personali.

ART. 10 – CONTESTAZIONE DEGLI INADEMPIMENTI DEI SOGGETTI COMPONENTI L'A.T.S.

1. Qualora l'Amministrazione Comunale, anche a seguito delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 8, riscontri che uno o più soggetti componenti l'A.T.S. non abbiano adempiuto agli obblighi assunti con la presente Convenzione, procede alla formale contestazione dell'inadempimento. Rientrano in tali ipotesi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la mancata o tardiva compilazione e trasmissione dei calendari delle attività laboratoriali nei termini indicati dall'Amministrazione Comunale, anche in relazione alla scadenza di comunicazione alla Regione Toscana richiamata in premessa;
- la mancata realizzazione, totale o parziale, delle attività laboratoriali assegnate, ovvero il loro svolgimento con modalità difformi da quanto previsto nella proposta progettuale, quando ciò non dipenda da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al soggetto stesso;
- la mancata, tardiva o irregolare consegna dei registri e della documentazione di cui all'art. 2, comma 5, lett. a), nei termini indicati dall'Amministrazione Comunale;
- la mancata o tardiva comunicazione dei dati e delle informazioni necessari al monitoraggio, alla rendicontazione e agli adempimenti verso la Regione Toscana, di cui all'art. 2, comma 5, lett. g), l), m), n) e o);
- la mancata comunicazione preventiva delle variazioni di calendario o di sede di cui all'art. 2, comma 5, lett. i).

2. La contestazione è effettuata mediante nota formale trasmessa a mezzo PEC al soggetto componente l'A.T.S. ritenuto inadempiente e, per conoscenza, al Soggetto Capofila. La nota contiene la descrizione dei fatti contestati, l'indicazione degli obblighi violati e un termine, non inferiore a 7 (sette) giorni dal ricevimento, entro il quale il soggetto interessato può presentare le proprie controdeduzioni e, se ancora possibile, rimuovere l'inadempimento.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, qualora le controdeduzioni non siano pervenute o non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, l'Amministrazione Comunale adotta una nota conclusiva di accertamento dell'inadempimento. La nota è trasmessa al soggetto interessato e al Soggetto Capofila.

4. Le note di contestazione e di accertamento costituiscono attestazione ufficiale dei fatti riscontrati dall'Amministrazione Comunale. L'A.T.S. potrà utilizzarle ai fini della regolazione dei rapporti interni tra i propri componenti, secondo quanto previsto dal Regolamento interno all'A.T.S., anche in ordine alla ripartizione delle ore, delle attività e delle relative risorse. L'Amministrazione Comunale resta estranea ai rapporti interni all'A.T.S. e alle eventuali controversie tra i suoi componenti.

5. Resta ferma la responsabilità solidale dei soggetti componenti l'A.T.S. nei confronti dell'Amministrazione Comunale di cui all'art. 2, comma 4. Restano inoltre fermi il mancato riconoscimento delle ore non svolte o non correttamente documentate, secondo quanto previsto dall'art. 6, e la facoltà di risoluzione di cui all'art. 11.

ART.11 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE

L'Amministrazione Comunale, qualora L'Ente attuatore manchi agli obblighi assunti con la presente convenzione, avrà la facoltà di risolverla mediante PEC.

ART. 12 - DOMICILIO

Ai fini della presente Convenzione le parti eleggono domicilio presso le proprie sedi di cui in premessa.

ART. 13 - CONTROVERSI E FORO COMPETENTE

I rapporti tra Amministrazione ed Ente attuatore si svolgono ispirandosi ai principi di leale collaborazione, correttezza (articolo 1175 del Codice Civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice Civile). Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere nell'interpretazione o cattiva esecuzione della presente Convenzione ove non potessero essere risolte amichevolmente tra le parti, saranno demandate alla giustizia ordinaria. Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in ordine alla presente Convenzione, sarà esclusivamente quello di Livorno.
Per le materie riservate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR della Toscana.

ART. 14 - RINVIO

Per quanto non previsto espressamente, si rinvia alla normativa del terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e alle ulteriori discipline di settore.

ART.15 - MODALITA' ELETTRONICA ED IMPOSTA DI BOLLO

1. La presente Convenzione, stipulata mediante scrittura privata, viene perfezionata in modalità elettronica.
2. L'originale della presente Convenzione verrà conservato negli archivi informatici del Comune di Livorno, secondo le norme vigenti in materia. Tutte le eventuali spese del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa né eccettuata, sono a totale carico dell'Ente Attuatore.
3. Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82 comma 5 e comma 3 del D.Lgs 117/2017, come modificato dal D.Lgs n. 105 del 3.8.2018.
4.La presente Convenzione è registrabile in caso d'uso.

ART. 16 - VALENZA DELLE CONDIZIONI CONVENZIONALI

1. Tutte le clausole, i patti e le condizioni del presente atto sono essenziali.
Fatto, letto approvato e sottoscritto.

Per L'ATS

Daniela Vianelli
20/10/2026 15:52:54 UTC+0200

Per Il Comune di Livorno

Michela Casarosa
Comune di Livorno
20.10.2026 13:13:42
GMT+02:00